



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- OCCHINEGRO RICCARDO Presidente
- BISESTILE COSIMO Relatore
- GARGANO SAVERIO Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1492/2016 depositato il 25/07/2016
- avverso ESTRATTO CART. n° 10620030036947222000 IVA-ALTRO 1999
- avverso ESTRATTO CART. n° 10620030036947222000 IRAP 1999  
contro:  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO
- avverso ESTRATTO CART. n° 10620030036947222000 IVA-ALTRO 1999
- avverso ESTRATTO CART. n° 10620030036947222000 IRAP 1999  
contro:  
AG. RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

~~CONTRACCANTO  
VIA CALABRITTO 26 74100 TARANTO TA~~

difeso da:  
MONTANARO STEFANIA  
CORSO UMBERTO I N. 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

REG.GENERALE

N° 1492/2016

UDIENZA DEL

11/05/2017 ore 11:00

N°

1660


PRONUNCIATA IL:

11 MAG. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24 AGO. 2017

Il Segretario  
Il Segretario di Sezione  
~~Argento PAGANO~~



Il Sig. ██████████ rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Stefania Montanaro, ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10620030036947222000, mai notificata. Con tale atto Equitalia Sud Spa, per conto dell'Agenzia delle Entrate, richiedeva la complessiva somma di € 2.769,66 per Irap, sanzioni, interessi, diritti di notifica e aggio per l'anno di imposta 2009. Il ricorrente precisa che in data 08/03/2016, previa istanza del 29/02/2016, Equitalia Sud Spa consegnava al contribuente estratto di ruolo relativo alla cartella impugnata, asseritamente notificata in data 07/10/2003.

Il ricorrente eccepisce:

- 1) prescrizione del credito o decadenza dall'attività di riscossione non essendo stati notificati atti interruttivi della prescrizione;
- 2) mancata notifica della cartella impugnata;
- 3) difetto di motivazione per violazione degli artt. 7 della L.212/2000 e 3 della L. 241/90;
- 4) illegittimità per inversione dell'onere della prova in quanto la stessa incombe sull'amministrazione finanziaria e non sul contribuente;
- 5) illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
- 6) violazione relativa alla fase di riscossione.

Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.

In data 29/07/2016 l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio allegando copia della relata di notifica della cartella impugnata, avvenuta in data 07/10/2003. Ha inoltre precisato che la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 106060070410620060000001115221 da parte dell'agente della riscossione, spedito in data 02/08/2006 e avvenuta in data 11/08/2006, nonché dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 10620139035779977000 da parte dell'agente della riscossione, spedito in data 04/10/2013 con raccomandata n. 672075458768 e restituito in data 26/11/2013 per compiuta giacenza, come da documentazione allegata alle controdeduzioni.

In data 29/03/2017 il ricorrente ha presentato memorie illustrative insistendo per l'accoglimento del ricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, verificata la documentazione in atti, riscontra l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata in quanto non è chiaro a chi questa cartella sia stata notificata. L'Agente della riscossione si è limitato ad allegare la relata, ma non si capisce effettivamente a quale soggetto, legittimato o meno, sia stata consegnata la cartella. Anche l'avviso di ricevimento dell'atto notificato in data 11/08/2006 non è sufficiente a dimostrare l'interruzione della prescrizione in quanto non è riconducibile in maniera esplicita alla cartella di pagamento o ad altro atto ad essa correlato. Anche l'ultima notifica del 26/11/2013 non è stata dimostrata in quanto agli atti risulta una stampa ad uso interno dell'amministrazione, non idonea a provare la notifica.

Per tutti questi motivi la Commissione accoglie il ricorso e condanna in parte soccombente il pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 700,00 oltre Iva e Cap se dovuti e contributo unificato versato dal ricorrente.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 700,00 oltre Iva e Cap se dovuti e contributo unificato versato dal ricorrente.

Così deciso in Taranto, 11 maggio 2017

Il relatore

Dott. Cosimo Bisostile



Il presidente

Dott. Riccardo Occhinegro

